

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA A
CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONA DELLO STESSO SESSO SECONDO LA NORMATIVA LOCALE

A) Il cittadino ITALIANO deve presentare:

1. modulo/dichiarazione di richiesta dell'attestazione a contrarre matrimonio con persona dello stesso sesso secondo la legge locale
2. fotocopia del documento d'identità valido
3. ricevuta originale del versamento in banca della relativa tassa consolare (vedi sotto)

B) Il cittadino STRANIERO deve presentare:

1. copia del certificato di nascita del proprio Paese
2. copia del certificato di stato libero delle Autorità del proprio Paese
3. certificato di residenza (per i residenti in Spagna è il certificato di "empadronamiento")
4. in caso di divorzio: copia della sentenza di divorzio o certificato di matrimonio con annotazione dello scioglimento di precedente matrimonio
5. fotocopia del passaporto o del documento d'identità nazionale (non NIE)

La pratica di capacità matrimoniale ha un costo complessivo di Euro **1,7,00** (Euro 6,00 per la capacità + Euro 11,00 per il certificato di iscrizione dello sposto/a) da versare presso il conto corrente del Consolato Generale:

BANCO SANTANDER - IBAN: ES05-0049-4707-5026- 1607-8401 - BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

In caso di nulla osta per unione tra **due cittadini italiani**, ripetere tutta la documentazione prevista al punto A). L'attestazione sarà unica per i due cittadini. Se entrambi i cittadini sono residenti in Spagna ed iscritti AIRE l'importo da versare è di Euro **28,00** (Euro 6,00 per la capacità + Euro 11,00 per il certificato di iscrizione del primo nubendo/a + Euro 11,00 per il certificato di iscrizione del secondo nubendo/a).

In caso di persone **residenti in Spagna ed iscritte insieme nello stesso "Padròn Municipal"**, è sufficiente presentare un unico certificato di "empadronamiento" per entrambi i nubendi.

Gli interessati dovranno allegare alla richiesta una **busta preaffrancata con l'indirizzo già riportato**, (dimensioni medie), ai fini della restituzione a casa della documentazione. Tali buste si acquistano presso le "Oficinas de Correos" oppure dai tabaccai ("Estancos"); al posto della busta affrancata si può presentare una busta con l'indirizzo e un "Coupon UPU" internazionale (buoni postali - Universal Postal Union) - evitare buste imbottite e di dimensioni eccessive.

Altre informazioni utili

Casi più frequenti di documentazione per altre cittadinanze

Cittadini SPAGNOLI: certificado literal de nacimiento, fe de vida y estado, certificado de empadronamiento; per *i* divorziati: copia della "sentencia de divorcio" oppure copia del "certificado literal de matrimonio con la anotación del divorcio"

Cittadini ARGENTINI: acta literal de nacimiento legalizzata con la "Apostille" dell'Aja, certificado de estado civil libre, certificado de residencia, certificado de empadronamiento spagnolo; per *i* divorziati: copia della "sentencia de divorcio" con "Apostille" dell'Aja

Legalizzazione e traduzione degli atti

Ai cittadini dell'Unione Europea non è richiesta sui certificati l'apposizione della "Apostille" dell'Aja, purchè gli atti siano firmati e timbrati dall'Ufficiale di Stato Civile che ha emanato l'atto. La "Apostille" dell'Aja è invece richiesta, in linea di principio, per gli atti emanati da Stati non appartenenti all'Unione Europea ma firmatari della Convenzione dell'Aja. Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja si riterranno valide le legalizzazioni effettuate dall'Ambasciata o Consolato spagnolo del paese di residenza, previa legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri del luogo.

La documentazione da presentare alle Autorità spagnole dovrà essere necessariamente tradotta in lingua spagnola, tranne quella rilasciata su modello plurilingue o internazionale. In caso di atti in altre lingue, è necessaria comunque la traduzione in lingua italiana, da presentare al Consolato Generale.

**RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA A CONTRARRE
MATRIMONIO CON PERSONA DELLO STESSO SESSO
SECONDO LA NORMATIVA LOCALE**

Io sottoscritt
nato/a ail/...../.....
residente a (indirizzo)
cap.....località.....
telefono.....e-mail di
stato civile(indicare: celibe/nubile, divorziato, vedovo)

intendo contrarre matrimonio civile in (città e stato estero):

prevedibilmente in data (oppure anche solo mese e anno):

con.....
nato/aail/...../.....
residente a (indirizzo)
cap.....località.....
telefono.....e-mail di
stato civile(indicare: celibe/nubile, divorziato, vedovo)

Per tale motivo ed al fine di ottenere l'attestazione di nulla osta a contrarre matrimonio con persona dello stesso sesso secondo la normativa locale da presentare alle Autorità spagnole,

DICHIARO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui potrò incorrere in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero (art. 76 del DPR 445/2000),

1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di soddisfare i requisiti relativi all'età (richiesti dall'art. 1, punto 2, della Legge 20 maggio 2016, n.76);
3. di non trovarmi in una delle condizioni impeditive previste dall'art. 1, punto 4, della citata Legge 20 maggio 2016, n.76;
4. che il/la nubendo/a straniero/a sopra indicato/a soddisfa i medesimi requisiti relativi all'età e non si trova nelle succitate condizioni ostantive previste dalla citata norma (art. 1 Legge 20 maggio 2016, n.76);
5. di essere residente nella circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Barcellona ed iscritto all'AIRE del Comune di

Luogo e data Firma

AVVERTENZA - La presente richiesta/dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta originale di versamento/bonifico bancario della tariffa prevista dalla legge e dai documenti relativi ad entrambi i nubendi che desiderano contrarre matrimonio (non solo quelli del cittadino italiano), come da informazioni presenti nel sito web del Consolato Generale d'Italia a Barcellona: <http://www.consbarcellona.esteri.it> > Servizi Consolari > Unioni Civili

Estratto LEGGE 20 maggio 2016, n. 76: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”: Art. 1 (punti 1 a 7)

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.